REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5013-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., - C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore della Direzione Amministrazione e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L. Societa' Unipersonale, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

COMUNE DI LONGIANO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1594/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1594/10/2015, depositata il 20 luglio 2015, la CTR dell'Emilia Romagna rigetto' l'appello proposto da (OMISSIS) S.p.A. (per brevita' (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS) - S.r.l. (di seguito (OMISSIS)) e del Comune di Longiano, avverso la sentenza di primo grado resa tra le parti dalla CTP di Forli', che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento notificatole per TOSAP relativa all'anno 2006 che, secondo l'ente impositore, era dovuta per l'occupazione di suolo pubblico realizzata da (OMISSIS) mediante condutture utilizzate per il servizio di distribuzione del gas.

Avverso la pronuncia della CTR la societa' (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La societa' (OMISSIS) resiste con controricorso.

L'intimato Comune di Longiano non ha svolto difese.

Con il primo motivo la societa' ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articoli 38, 39 e 46, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata illegittimamente ritenuto sussistente la soggettivita' passiva d'imposta in capo ad essa ricorrente, sebbene essa non fosse ne' proprietaria degli impianti (condutture), ne' titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico, ma unicamente titolare di un diritto personale di godimento in virtu' di contratto qualificato dalla ricorrente come di locazione.

Con il secondo motivo la ricorrente censura ancora la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 39 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, prospettando la contribuente la corretta interpretazione della citata norma nel senso che l'occupante di fatto del suolo pubblico possa ritenersi soggetto passivo della TOSAP solo per l'ipotesi in cui non esista un occupante "di diritto", titolare della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nella fattispecie da individuarsi nella (OMISSIS) S.p.A.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro astrattamente connessi.

Essi sono manifestamente infondati.

Questa Corte, muovendo dall'affermazione secondo cui "il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e' costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articoli 38 e 39 dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo" (cfr. Cass. sez. 5, 22 febbraio 2002, n. 2555; Cass. sez. 5, 4 aprile 2002, n. 4820, oltre alla stessa Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591 citata dalla decisione impugnata), e' pervenuta, recentemente, con pronunce rese in pari data in analoghe controversie tra le stesse parti, sebbene afferenti a diverse annualita' (cfr. Cass.

sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11882 e n. 11884) a ritenere del tutto coerente con il sistema normativo delineato dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, degli articolo 38, commi 1 e 2, articoli 39 e 41 l'affermazione del giudice tributario d'appello secondo cui la soggettivita' passiva dell'imposta e' da imputare esclusivamente ad (OMISSIS) in quanto reale utilizzatrice del suolo pubblico.

Richiamando, quindi, il concetto di occupazione rilevante ai fini del tributo in oggetto, il solo fatto materiale della relazione materialmente instaurata con la cosa, cio' che consente di prescindere dall'esistenza stessa, oltre che dal contenuto, del titolo che eventualmente renda legittimo il godimento ovvero l'utilizzo del bene locato, ne discende che la titolarita' in capo a diverso soggetto delle infrastrutture non esclude l'attualita' dell'occupazione del suolo pubblico da parte di chi, mediante l'occupazione dell'area sulla quale insistono gli impianti, eserciti la propria attivita' d'impresa nel proprio esclusivo interesse economico.

Nella fattispecie in esame (OMISSIS), in virtu' del richiamato contratto di affitto di ramo d'azienda (non di locazione, come impropriamente indicato talora in ricorso dalla ricorrente) intercorso con la societa' (OMISSIS), nell'esercizio della medesima attivita' d'impresa (gestione del servizio di distribuzione del gas) e' il soggetto che, per l'annualita' di riferimento, occupa, perseguendo un proprio interesse lucrativo, l'area di suolo pubblico interessata dal passaggio delle condutture.

Cio', alla stregua delle osservazioni che precedono, rende inconferente il richiamo da parte di (OMISSIS), contenuto nel secondo motivo di ricorso, alla figura dell'occupante abusivo, che, nell'impostazione della ricorrente, confutata nelle precedenti considerazioni in ragione dell'essenzialita' del fatto oggettivo dell'occupazione come presupposto impositivo, avrebbe valenza residuale in assenza di provvedimento concessorio o autorizzatorio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale tra le parti costituite.

Nulla va statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente ed il Comune di Longiano, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 1600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.